

## **BGE 95 II 119**

Bundesgericht (BGE), 1969-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_BGE\\_95\\_II\\_119](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_95_II_119)

FR: ATF 95 II 119

IT: DTF 95 II 119

### **Regeste**

Regeste Rechtliche Mängel einer in Mailand von einer italienischen Firma an einen schweizerischen Kunden verkauften Maschine, die der Käufer in Genf benützen will. Wegbedingung der Gewährspflicht. 1. Der tessinische Richter wendet das ausländische Recht nicht von Amtes wegen an; im Gebiete des Vertragsrechts, wo die Anwendung fremden Rechts nicht zwingend vorgeschrieben ist, verstösst diese Praxis nicht gegen Bundesrecht (Erw. 1). 2. Rechtliche Mängel der Maschine, weil ihre elektrische Ausrüstung den Vorschriften der genferischen industriellen Betriebe nicht entspricht (Erw. 3 b). 3. Stillschweigende Wegbedingung der Gewährspflicht mit Rücksicht darauf, dass die Maschine in Italien durch eine italienische Firma ohne schweizerische Zweigniederlassungen oder Vertretungen angeboten und verkauft wurde, die nicht verpflichtet war, die genferischen Vorschriften zu kennen (Erw. 4). 4. "Gewöhnliche Aufmerksamkeit", die der Käufer anzuwenden hat (Erw. 5). 5. Die Gewährspflicht für Mängel verschafft dem Käufer nur die Wahl zwischen Wandelung und Minderung (Erw. 6).

Regeste Défauts juridiques d'une machine vendue à Milan par une maison italienne à un client suisse qui entendait l'utiliser à Genève. Suppression de la garantie. Art. 197 et 199 CO. 1. Le juge tessinois n'applique pas d'office le droit étranger; en matière contractuelle, où l'application de ce droit n'est pas prescrite de façon impérative, cette pratique ne viole pas le droit fédéral (consid. 1). 2. Défauts juridiques de la machine du fait que son installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions des Services industriels genevois (consid. 3 litt. b). 3. Suppression tacite de la garantie en raison de défauts juridiques du fait que la machine a été offerte et vendue en Italie par une maison qui n'a en Suisse ni succursales ni agences et qui n'était pas tenue de connaître les prescriptions genevoises (consid. 4). 4. "Attention suffisante" que l'acheteur doit observer (consid. 5). 5. La garantie en raison des défauts ne confère à l'acheteur que le choix entre l'action rédhitoire et l'action minutoire (consid. 6).

Regesto Difetto giuridico d'una macchina venduta a Milano da una ditta italiana ad un cliente svizzero che intendeva utilizzarla a Ginevra. Esclusione della garanzia. Art. 197 e 199 CO. 1. Il giudice ticinese non applica d'ufficio il diritto straniero; in materia contrattuale, ove l'applicazione di siffatto diritto non è imperativa, questa prassi non contrasta con il diritto federale (consid. 1). 2. Difetto giuridico della macchina per il fatto che il suo impianto elettrico non è conforme alle prescrizioni dei servizi industriali ginevrini (consid. 3 lett. b). 3. Esclusione tacita della garanzia dei difetti giuridici per il fatto che la macchina è stata offerta e venduta in Italia da una ditta che non possiede in Svizzera succursali od agenzie, e che non era tenuta a conoscere le prescrizioni ginevrine (consid. 4). 4. "Ordinaria diligenza" che deve usare il compratore (consid. 5). 5. La garanzia dei difetti non conferisce all'acquirente che il diritto di optare tra l'azione redibitoria e l'azione estimatoria (consid. 6).

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il contratto di compravendita litigioso è stato concluso il 22 aprile 1966 tra Emile Monney, in qualità di acquirente, e l'Industria meccanica fratelli Minali, in qualità di venditrice. Secondo le regole del diritto internazionale privato, il presente contratto è retto dal diritto italiano, vale a dire dal diritto del domicilio del venditore (SCHÖNENBERGER-JÄGGI, N. 266 e 267). Sennonchè, entrambe le giurisdizioni ticinesi hanno applicato il diritto svizzero, senza nemmeno sollevare il quesito del diritto applicabile. Non risulta comunque che le parti abbiano invocato l'applicabilità della legge italiana. Al contrario, nella petizione al Pretore di Riviera, l'attore si è esplicitamente fondato sulle regole del diritto svizzero, mentre da parte sua la convenuta, in sede di risposta, non ha affatto preteso che questo diritto non fosse applicabile. Infine, davanti al Tribunale federale, il ricorrente invoca ancora le norme del diritto svizzero e non rimprovera affatto alla Corte cantonale la mancata applicazione della legge italiana. Non v'è quindi motivo, in tali circostanze, di annullare d'ufficio la sentenza cantonale e di invitare la precedente istanza ad esaminare e risolvere il quesito del diritto applicabile. Giusta l'art. 35 del codice cantonale di procedura civile, il giudice ticinese applica infatti d'ufficio il diritto federale e i diritti cantonali, mentre applica le leggi estere soltanto se le parti le invocano e le giustificano. Ciò significa in tutta evidenza che il diritto straniero non viene applicato d'ufficio dai giudici ticinesi. In materia contrattuale, ove l'applicazione del diritto estero non è imperativa, questa prassi non contrasta affatto con il diritto federale. Ne consegue che, applicando il diritto svizzero, la precedente istanza non ha affatto violato, in concreto, il diritto federale; il ricorso è pertanto ricevibile. Il quesito di sapere se la precedente istanza ha applicato il diritto svizzero perchè ha ravvisato nel comportamento delle parti una convenzione elettiva di diritto, oppure perchè l'ha considerato come diritto estero suppletivo, non ha rilevanza ai fini del presente giudizio, e può essere lasciato aperto.

### **E. 2**

...

### **E. 3**

Giusta l'art. 197 CO il venditore risponde verso il compratore dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l'attitudine all'uso cui è destinata. BGE 95 II 119 S. 123 a) La Corte cantonale, seguendo il giudizio del Pretore, ha negato che la macchinale litigiosa fosse inficiata da difetti materiali. Essa ha infatti constatato che la levigatrice era stata fornita a Monney in perfetto stato, e in grado di funzionare normalmente. Questo accertamento, che concerne i fatti, vincola il Tribunale federale (art. 63 cpv. 2 OG), e l'art. 55 cpv. 1 lett. c OG vieta al ricorrente di criticarlo. Vero è che quest'ultimo rimprovera a tale riguardo alla Corte cantonale di non aver fatto allestire una perizia. Tuttavia, a parte il fatto che dagli atti non risulta che l'assunzione di una simile prova sia stata postulata, il quesito sollevato dal ricorrente, concernendo la procedura cantonale, sfugge all'esame di questa giurisdizione. La precedente istanza poteva d'altra parte, senza violare il diritto federale, fondare la propria convinzione sulle deposizioni testimoniali e rinunciare ad una perizia che appariva destinata, dopo tutto, a chiarire punti non controversi (cfr. RU 87 II 232, 90 II 224 b e 309 c). Ne consegue che, sulla base delle constatazioni della Corte cantonale, si deve ammettere che la macchina venduta a Monney non era inficiata da difetti materiali. b) Anche un difetto giuridico può togliere o diminuire

l'utilità dell'oggetto venduto e fondare quindi la responsabilità del venditore ai sensi del citato articolo (cfr., per quanto riguarda tale genere di difetti, RU 55 II 188 e 60 II 442). Nella fattispecie, è pacifico che la macchina, non essendo conforme alle prescrizioni regolamentari, non poteva essere utilizzata dall'acquirente a Ginevra, vale a dire là dove essa doveva essere fornita e installata dal venditore. D'altra parte, è pure fuori discussione che i requisiti relativi all'impianto elettrico differiscono in Svizzera da una regione all'altra, e talora in modo sensibile. Se ne deve dedurre che la macchina è inficiata da un difetto giuridico (che le toglie l'utilità al luogo in cui deve funzionare) e che questo difetto ha un carattere in qualche maniera locale. Il presente caso può essere paragonato a quello della vendita di un'automobile in grado di funzionare, ma non ammessa alla circolazione dall'autorità amministrativa, che non la considera rispondente a certi requisiti regolamentari relativi, ad esempio, al dispositivo di illuminazione, all'assenza di cinghie di sicurezza - obbligatorie in taluni paesi -, ecc. (v. RGP 1937, p. 462; per il diritto tedesco cfr. STAUDINGER, N. 45 b al § 459; SOERGEL-SIEBERT, N. 17 al § 459; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale di appello di Basilea-città del 16 febbraio BGE 95 II 119 S. 124 1950, pubblicata in SJZ, 1950, p. 331). Certo, la garanzia non è dovuta che nella misura in cui i difetti privino la cosa dell'utilità prevista. Tuttavia, in concreto, questa utilità era, secondo quanto il venditore sapeva, l'uso della macchina a Ginevra. L'esistenza d'un difetto giuridico ai sensi dell'art. 197 CO è quindi, in tali circostanze, oggettivamente realizzata.

#### **E. 4**

Discende però dell'art. 199 CO che, eccettuato il caso di dolo del venditore, la garanzia per i difetti può essere convenzionalmente soppressa. La clausola d'esclusione della garanzia non soggiace al rispetto di una forma particolare. Come il Tribunale federale l'ha già implicitamente riconosciuto (v. RU 41 II 436-437), essa non ha bisogno d'essere stipulata in modo esplicito. D'altra parte, già in virtù dell'art. 1 cpv. 2 CO, tale esclusione può essere tacita (in questo senso: OSER-SCHÖNENBERGER, N. 2 all'art. 199). La giurisdizione cantonale reputa che, nel caso d'una vendita conclusa all'estero, la garanzia per i difetti risultanti da disposizioni amministrative è esclusa quando il venditore non possiede in Svizzera nè agenzie nè succursali, e ivi non offre pubblicamente la sua merce. La Corte cantonale sembra pertanto considerare che, in un simile caso, le parti siano presunte rinunciare a quella garanzia. Per quanto attinente ai fatti, tale presunzione poggia su considerazioni tratte dall'esperienza generale: essa può quindi essere riveduta da codesto Tribunale (RU 87 II 237 e riferimenti, 89 II 130 consid. 4). La presunzione appare fondata. Innanzitutto, le prescrizioni amministrative di cui si tratta hanno un carattere speciale e variano, talvolta sensibilmente, da una regione all'altra della Svizzera. Al venditore che offre la propria merce ad un prezzo determinato in una esposizione italiana non si può imporre la presunzione di conoscere quelle prescrizioni, di concepire l'ampiezza delle modifiche da apportare alla macchina, e quindi di adattare l'impianto elettrico a norme che variano nel tempo e nello spazio. Egli offre la macchina così com'essa è. Ed è appunto in questa sua presentazione e in questo suo assetto che il ricorrente l'ha acquistata. Benchè accompagnato da un consulente tecnico che ha fornito al venditore precisazioni sul voltaggio, egli non si è preoccupato degli altri elementi. In tali circostanze, o l'acquirente conosceva già tutti i requisiti posti dai Servizi industriali ginevrini, e allora, giusta l'art. 200 cpv. 2 CO, gli è preclusa la facoltà di invocare la garanzia, o egli li ignorava BGE 95 II 119 S. 125 puramente e semplicemente. Ma pure in questa seconda ipotesi (che è la più plausibile) egli doveva sapere che esistono prescrizioni precise. Gli incombeva quindi prevedere l'eventualità d'un adattamento necessario. Presentandosi su un mercato estero, e

rivolgendosi ad un venditore ch'egli sapeva ignorare quelle prescrizioni (tanto che ha giudicato opportuno ragguagliarlo sul voltaggio), il ricorrente non poteva in buona fede considerare che la controparte si obbligasse ad adattare gratuitamente l'apparecchiatura elettrica alle prescrizioni ginevrine. Al contrario, Monney doveva rendersi conto che la macchina gli veniva venduta così come essa si presentava, e che il venditore non intendeva obbligarsi ad eseguire a sue spese le modifiche che si fossero rivelate necessarie. Si deve, in definitiva, presumere che chi acquista all'estero da un venditore straniero una merce colà fabbricata rinunci alla garanzia dei difetti giuridici che levano alla cosa l'utilità prevista, quando simili difetti risultano da prescrizioni amministrative speciali e più severe, che l'acquirente sa essere ignorate dal venditore. Il ricorso dev'essere di conseguenza respinto.

#### **E. 5**

A ragione le giurisdizioni cantonali hanno altresì invocato l'art. 200 cpv. 2 CO, il quale libera, di massima, il venditore dall'obbligo di rispondere per i difetti che l'acquirente avrebbe dovuto conoscere usando l'ordinaria diligenza. In effetti, incombeva all'acquirente l'obbligo di informarsi sulle esigenze dei servizi industriali ginevrini. Certo, l'"ordinaria diligenza" che l'art. 200 cpv. 2 CO esige dal compratore si riferisce all'esame della cosa in sè. Tuttavia si deve pretendere dall'acquirente che, nelle circostanze della fattispecie, accentrasse la sua attenzione e il suo esame anche sulle complicazioni che potevano risultare dall'adattamento alle norme svizzere - o a quelle ginevrine - d'una apparecchiatura elettrica costruita all'estero. Secondo gli accertamenti vincolanti della Corte cantonale, Monney si è curato di farsi assistere a Milano da un consulente specializzato. Egli ha quindi riconosciuto la necessità di esaminare la conformità della macchina alle norme del luogo in cui essa sarebbe entrata in funzione. Sennonchè, siffatto esame si è rivelato insufficiente, essendo stato limitato alla sola questione del voltaggio. La responsabilità del venditore è quindi in concreto esclusa.

#### **E. 6**

Oltre che per le ragioni esposte, il ricorso è infondato anche per un altro motivo. Contrariamente a quanto prevede BGE 95 II 119 S. 126 l'art. 368 cpv. 2 CO per il contratto d'appalto, la garanzia dei difetti non conferisce all'acquirente un diritto alla riparazione dei vizi, quest'ultimo non potendo optare che tra l'azione redibitoria e l'azione estimatoria. Ora, nella fattispecie, il ricorrente non propone nè l'una nè l'altra di queste azioni. Egli reclama, piuttosto, una indennità che lo compensi delle spese d'adattamento della macchina e del ritardo che questo lavoro ha cagionato alla sua messa in esercizio. Vero è che la giurisprudenza autorizza l'acquirente a ricorrere all'azione generale fondata sull'inadempimento: ma in un simile caso il venditore può liberarsi provando, giusta l'art. 97 CC, che nessuna colpa gli è imputabile. Ora, nella fattispecie, gli accertamenti di fatto operati dalla Corte cantonale escludono qualsiasi colpa del venditore, cui non si può rimproverare di aver ignorato le speciali prescrizioni ginevrine che nemmeno l'acquirente e il suo consulente sembrano aver conosciuto. La convenuta ha senz'altro eseguito la sua prestazione, fornendo e installando a Ginevra la levigatrice comperata da Monney. Nessuna colpa le può essere imputata nè al momento della conclusione del contratto, nè al momento del suo adempimento. Dispositiv Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è respinto.